



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 246 DEL 10-11-2023
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto : RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" - CUP: D51B18000080006 - CIG: 849088866F.

C.I.G. :

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 27/11/2020, esecutiva, si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo, pervenuto al prot. n. 20377-20378-20379 del 19/11/2020 e come integrato dal prot. 20795 del 26/11/2020, denominato "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" - CUP: D51B18000080006;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 15-39 del 03/02/2021 si è provveduto ad affidare i lavori di "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" – CUP: D51B18000080006" al raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) "Pisogne" (di seguito, *breviter*, "impresa" o "appaltatrice" o "ditta esecutrice"), rappresentato dalla società AppaltieCostruzioni S.r.l – (CF-P.IVA: 04746980657) con sede in Via Volta n.1, VALPERGA, 10087 (TO) (mandataria) e la società EDILROAD S.r.l. - (CF-P.IVA: 02626780841) con sede in Via Santa Caterina Da Siena n. 14 – 92026 FAVARA (AG) (mandante);
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 118-227 del 15/06/2021 si è provveduto ad approvare la richiesta di liquidazione del 30% dell'importo contrattuale al raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) "Pisogne", rappresentato dalla società AppaltieCostruzioni S.r.l – (CF-P.IVA: 04746980657) con sede in Via Volta n.1, VALPERGA, 10087 (TO) (mandataria) e la società EDILROAD S.r.l. - (CF-P.IVA: 02626780841) con sede in Via Santa Caterina Da Siena n. 14 – 92026 FAVARA (AG) (mandante) dei lavori in oggetto;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2022 si è provveduto ad approvare la perizia di variante in corso d'opera al progetto di "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" – CUP: D51B18000080006" dando atto che tale variante ha comportato un incremento pari a € 11.725,33 (oltre IVA al 10%) ovvero del 1,264% dell'importo contrattuale;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 17-40 del 02/03/2022 si è provveduto ad approvare lo Stato di Avanzamento Lavori SAL n. 1 relativo ai lavori di "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" – CUP: D51B18000080006 – CIG: 849088866F;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 103-217 del 15/06/2022 si è provveduto ad approvare lo Stato di Avanzamento Lavori SAL n. 2 relativo ai lavori di "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" – CUP: D51B18000080006 – CIG: 849088866F;

- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 146 del 26/08/2022 si è provveduto a quantificare la richiesta di contributo per la revisione dei prezzi in base ai disposti dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 per l'importo di € 50.546,86;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 13/07/2022, a seguito della comunicazione pervenuta al prot. n. 11257 dell'11/07/2022, si è provveduto ad accettare la risoluzione consensuale dei servizi di ingegneria per la progettazione e direzione lavori con la società TAU Engineering s.r.l.;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. n. 128 – 270 RG del 22/07/2022 si è provveduto ad affidare i servizi di ingegneria per la progettazione e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativi al progetto di “COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE” CUP: D51B18000080006 (CIG Simog: 9331802E9C), al fine di completare i lavori in corso, alla società A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL (C.F. e P.I: 04023930987) con sede in via Savona 22 – 25125 Brescia, a fronte di un importo di € 58.371,58 (€ 74.066,94 contributi previdenziali e IVA di legge compresi);

RILEVATO che:

con comunicazione al prot. 8951 del 01/06/2022 e con successiva conferma inviata con il prot. 8992 del 03/06/2022, veniva contestata all'impresa appaltatrice e alla direzione lavori, a seguito della verifica effettuata con sopralluogo del 30/05/2022, l'esecuzione di opere in difformità sostanziali dal progetto approvato, difformità riguardanti, in particolare, la realizzazione delle strutture di fondazione e di elevazione delle opere in calcestruzzo armato;

- con il prot.n. 11761 del 19/07/2022 veniva comunicata alla ditta esecutrice l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di valutare la possibilità di adeguamento dell'opera, realizzata in parziale difformità sostanziale al progetto approvato, tramite l'analisi e la redazione di un progetto con l'obiettivo di recuperare quanto già realizzato, rimediare alle difformità riscontrate e terminare l'opera con spese di progettazione a carico della ditta esecutrice, per complessivi € 33.831,31, IVA e cassa previdenziale compresi;
- con comunicazione pervenuta al prot.n. 11902 del 27/07/2022 la ditta esecutrice si è resa disponibile a farsi carico dei sopravvenuti ulteriori oneri di progettazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 30/12/2022 si provvedeva ad approvare l'accordo transattivo pervenuto al prot. n. 20349 del 13/12/2022. L'accordo, in sintesi, confermava l'accollo da parte di AppaltieCostruzioni S.r.l delle spese di progettazione del nuovo progetto di variante, pari ad euro 33.831,31 IVA e cassa previdenziale compresi, nonché l'impegno da parte della stessa ad eseguire le opere necessarie per rimediare ai vizi (riconosciuti dall'appaltatore) e per adeguare quanto realizzato in difformità dal progetto, per un importo di euro 209.601,15. Tali opere dovevano essere realizzate secondo il progetto depositato al prot. n. 17453 del 17/10/2022. Con l'accordo l'impresa dichiarava altresì di accettare integralmente e senza riserve tale progetto. Le parti concordavano che i lavori dovevano riprendere entro e non oltre il 30/01/2023 e terminare entro e non oltre il 30/07/2023. Il comune avrebbe rinunciato alle penali maturate sino al giorno della sottoscrizione dell'accordo qualora l'appaltatrice avesse adempiuto integralmente a quanto previsto nell'accordo stesso.
- con la suddetta deliberazione veniva approvata la Variante in corso d'opera al progetto di “COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE” – CUP: D51B18000080006” per il completamento dell'opera con oneri a carico dell'ente per l'importo contrattualmente previsto pari a € 924.426,85, IVA esclusa (di cui € 875.2015,45 per opere e € 30.673,40 per oneri della sicurezza e € 18.538,00 per la messa in sicurezza del cantiere) ed oltre le opere a completo carico dell'impresa come indicato al punto precedente;
- l'accordo transattivo veniva sottoscritto dalle parti in data 30/12/2022 e trasmesso alla stessa con il prot. 21408 in data 30/12/2022;

- è decorso inutilmente il termine ultimo per il completamento delle opere, fissato al giorno 30/07/2023 nell'accordo transattivo in precedenza citato, nonostante le richieste di adeguamento del cronoprogramma e di completamento dei lavori inoltrate dalla direzione lavori (contestazione ritardo al prot. n. 5636 del 07.04.2023 ed al prot. 7908 del 23.05.2023);
- con comunicazione inviata dall'arch. Ruggero Bontempi, della società A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL, in qualità di Direttore dei lavori, è stata notificata all'impresa la contestazione degli addebiti, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3 del D. Lgs 50/2016; tale comunicazione, indirizzata alla pec dell'impresa ed effettuata in data 16/10/2023 con posta elettronica certificata da parte della direzione lavori, è pervenuta per conoscenza all'Ente e messa agli atti con il prot. 16218 del 16/10/2023 nonché, per gli allegati alla stessa pervenuti in data 18/10/2023, ai protocolli n. 16364, n. 16365, n. 16366, n. 16367 e n. 16368 del 18/10/2023;

RISCONTRATO inoltre che:

- il debito dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione ammonta a complessivi € 443.213,49, quantificata dalla Direzione lavori nella comunicazione di contestazione degli addebiti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs 50/2016 come in precedenza indicata, così ripartiti:

Restituzione anticipazioni	195.712,88
Opere di adeguamento da realizzare	120.914,47
Importo per rimborso spese di progettazione	33.831,31
Penali maturate	92.754,83
TOTALE:	443.213,49

- rispetto a quanto quantificato sommariamente dalla direzione lavori, come in precedenza esposto, l'impresa con il proprio ritardo nell'esecuzione delle opere e con la propria incompetenza nella gestione del cantiere ha procurato danni di immagine nonché patrimoniali all'amministrazione pubblica rendendosi causa attiva di diversi sinistri stradali dovuti alla trascuratezza degli apprestamenti di sicurezza del cantiere come le recinzioni e le barriere di protezione fronte strada; a causa dei ritardi accumulati e la superficialità e incompetenza nella gestione della sicurezza da parte dell'impresa esecutrice l'ente è stato costretto, nonostante i continui solleciti, ad assumere un apposito atto di impegno di spesa (determinazione n. 161 - 338 RG del 13-09-2022) per la posa e il noleggio dell'intera recinzione stradale con le relative protezioni (new jersey di cemento) per l'importo di € 20.391,80. Inoltre in considerazione del fatto che a causa dei vizi dell'opera è stato concesso nell'atto transattivo un importante periodo di tempo per l'esecuzione delle opere di adeguamento e per il completamento dei lavori oltre il termine massimo di esecuzione contrattualmente previsto, sono stati adeguati e incrementati gli oneri della sicurezza per coprire il noleggio delle attrezzature di sicurezza sino al termine previsto di esecuzione indicato nell'atto transattivo come in precedenza esposto;
- l'impresa risulta inadempiente sia rispetto al contratto sottoscritto in data 19/05/2021 (Repertorio n. 600) sia rispetto agli obblighi e impegni assunti con l'accordo transattivo sottoscritto in data 30/12/2022 e trasmesso alla stessa con il prot. 21408 in pari data;

DATO ATTO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 06/11/2023, si è proceduto a rappresentare al competente Responsabile del Settore la necessità di valutare se ai sensi dell'108, comma 3, del D. Lgs 50/2016, sussistano (come la Giunta reputa sussistano) tutti i presupposti, di fatto e di diritto, per determinare la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 19/05/2021 (Repertorio n. 600) per l'esecuzione delle opere di "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" – CUP: D51B18000080006 – CIG: 849088866F, come integrato dall'accordo transattivo sottoscritto in data 30/12/2022) disponendo, in caso di risoluzione:

- che il Direttore dei lavori, dopo la comunicazione dell'atto di risoluzione, curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- l'intimazione nei confronti della l'impresa affinché provveda al pagamento, in favore del Comune, delle penali maturate e alla restituzione delle somme ricevute a titolo di anticipazioni, nella parte eccedente l'importo dei corrispettivi dovuti per i lavori seguiti;
- che in caso di mancato pagamento delle suddette somme da parte dell'appaltatore, si provveda all'escussione delle garanzie prestate (cauzione definitiva prestata dall'appaltatore all'atto della firma del contratto di appalto e cauzione depositata a garanzia delle somme liquidate come anticipazione contrattuale);
- che si provveda ad ogni adempimento previsto dalla legge in caso di risoluzione del contratto di appalto (secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e seguenti dell'art.108 del D. Lgs 50/2016);
- che se del caso si provveda ad ogni azione, anche giudiziale, utile per ottenere la soddisfazione dei crediti, restitutori e risarcitori, vantati dal Comune verso l'impresa appaltatrice.

Valutato e ritenuto che l'impresa appaltatrice si è resa responsabile di un inadempimento contrattuale obiettivamente molto grave, che ha pregiudicato la buona riuscita dei lavori appaltati, a causa di una molteplicità di ritardi, di errori esecutivi e di inadempienze contrattuali che, complessivamente considerati, certamente integrano l'ipotesi di risoluzione contemplata dal comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Infatti, come esattamente rilevato negli atti sopra richiamati anche dal Direttore dei Lavori e dalla Giunta Municipale:

- l'impresa non soltanto ha realizzato opere in palese difformità dal progetto, così come già riconosciuto dall'impresa nell'accordo transattivo in precedenza citato, ma non ha neppure posto rimedio a tali difformità sostanziali e, non adempiendo neppure agli impegni assunti nell'accordo transattivo, ha evidenziato la sua inadeguatezza/incapacità nell'esecuzione dell'opera pubblica, di fatto paralizzando, senza alcuna giustificazione plausibile, l'esecuzione di lavori che rivestono notevole importanza per la collettività;
- l'impresa è responsabile di gravissimi ritardi nell'esecuzione dei lavori di appalto; in particolare, i lavori oggetto del suddetto accordo transattivo sono stati avviati da parte dell'impresa appaltatrice, con ingiustificato e grave ritardo, soltanto il giorno 26/06/2023, data di avvio delle attività di realizzazione dei micropali necessari per ottenere il rinforzo della fondazione. Le rimanenti opere, pur previste nel succitato accordo transattivo a totale carico dell'impresa appaltatrice Appalti e Costruzioni S.r.l. per ovviare alle difformità delle opere eseguite, non sono state realizzate (sono stati eseguiti lavori per soli Euro 88.686,68, rispetto ai € 209.601,15 previsti e pattuiti) e nessuna altra attività di cantiere è stata eseguita;
- l'appaltatore ha realizzato, con almeno 249 giorni di ritardo, lavori per un importo di soli € 420.644,86, pari al 45 % dell'importo contrattuale previsto; il che evidenzia l'incapacità dell'impresa di attuare il programma contrattuale, nonché la gravità dell'inadempimento contrattuale, che compromette la buona riuscita dei lavori appaltati; secondo il principio di proporzionalità, il ritardo imputabile all'impresa risulta talmente prolungato e ingiustificato da concretizzare un inadempimento grave e definitivo, che da solo

basterebbe a giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento, come risulta anche dalla lettura dell'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto (che prevede la risoluzione del contratto di appalto in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori cui corrisponda una misura delle penali –da ritardo- superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori appaltati);

- i lavori eseguiti, di cui ai SAL 1 e 2, contabilizzati per euro 420.644,86, sono stati peraltro oggetto di radicali contestazioni da parte della Stazione appaltante, a causa della riscontrata loro grave difformità dal progetto (le difformità riguardano, in particolare, la realizzazione delle strutture di fondazione e di elevazione delle opere in calcestruzzo armato, come meglio specificato nella relazione particolareggiata del D.L.); non avendo l'impresa adempiuto agli impegni assunti nell'accordo transattivo, tali difformità non hanno trovato rimedio;
- l'abbandono del cantiere da parte dell'impresa ha esposto la struttura a un importante deterioramento, così compromettendo la buona riuscita dell'opera e cagionando grave danno anche alle parti già eseguite;
- l'interruzione unilaterale e ingiustificata dell'esecuzione dei lavori crea un grave danno, patrimoniale e non, all'Ente;
- l'impresa ha proseguito il proprio comportamento omissivo anche dopo contestazione degli addebiti notificata secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del D. Lgs 50/2016;
- l'impresa, inoltre, non ha ottemperato tempestivamente all'ordine di messa in sicurezza del cantiere, a più riprese impartite nell'estate del 2022.

Considerato che l'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 fonda il potere della P.A. di determinare autoritativamente ed unilateralmente la risoluzione del contratto, nell'esercizio di un diritto potestativo (fondato nel caso in esame anche sull'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto) e nell'esercizio del potere di autotutela in grado di incidere sul contratto, ove ricorra il caso del grave inadempimento contrattuale imputabile all'appaltatore, tale da pregiudicare l'esecuzione dell'opera e la buona riuscita dei lavori.

Verificato che sono state rispettate dal Comune le garanzie procedurali previste dalla legge, mediante la tempestiva contestazione degli addebiti all'impresa appaltatrice e mediante l'assegnazione ad essa di un congruo termine per presentare controdeduzioni e contributi critici diretti ad orientare l'esito del procedimento; verificato che l'impresa appaltatrice non ha fatto pervenire alcuna osservazione entro il termine all'uopo assegnato.

Visti i decreti del sindaco n. 6 del 01.07.2021, n. 13 del 31.08.2021 e n.1 del 04.01.2022, relativi alla nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione, se del caso, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso e considerato, il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, per le motivazioni sopra esplicitate, DETERMINA e dichiara:

- 1) di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 06/11/2023 con la quale si è proceduto a rappresentare al competente Responsabile del Settore la necessità di valutare se ai sensi dell'108, comma 3, del D. Lgs 50/2016, sussistano tutti i

presupposti, di fatto e di diritto, per determinare la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 19/05/2021 (Repertorio n. 600) per l'esecuzione delle opere di "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" – CUP: D51B18000080006 – CIG: 849088866F, come integrato dall'accordo transattivo sottoscritto in data 30/12/2022);

2) di valutare, all'esito dell'istruttoria sin qui svolta ed alla luce della relazione particolareggiata del D.L., che in concreto sussistono tutti i presupposti, di fatto e di diritto, per dichiarare e determinare la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 19/05/2021 (Repertorio n. 600) per l'esecuzione delle opere di "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" – CUP: D51B18000080006 – CIG: 849088866F, come integrato dall'accordo transattivo sottoscritto in data 30/12/2022);

3) **di risolvere, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto d'appalto** sottoscritto in data 19/05/2021 (Repertorio n. 600) per l'esecuzione delle opere di "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE-TOLINE" – CUP: D51B18000080006 – CIG: 849088866F, come integrato dall'accordo transattivo sottoscritto in data in data 30/12/2022, fermo restando il diritto al recupero delle somme dovute all'Amministrazione Comunale a titolo di restituzione delle anticipazioni e a titolo di risarcimento del danno causato dall'inadempimento, incluso il pagamento delle penali contrattualmente previste per il ritardo nell'esecuzione dei lavori;

4) di sospendere ogni liquidazione in favore dell'RTI costituito dalla società AppaltieCostruzioni S.r.l e dalla società EDILROAD S.r.l.;

5) di notificare alla società AppaltieCostruzioni S.r.l – (CF-P.IVA: 04746980657) con sede in Via Volta n.1, VALPERGA, 10087 (TO) (mandataria) e alla la società EDILROAD S.r.l. - (CF-P.IVA: 02626780841) con sede in Via Santa Caterina Da Siena n. 14 – 92026 FAVARA (AG) (mandante), nonché alla Direzione lavori, copia della presente risoluzione contrattuale, disponendo contestualmente:

- che il Direttore dei lavori curi e completi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna con la quantificazione degli oneri della sicurezza derivanti dal ritardo accumulato dall'impresa, e pertanto imputabili alla stessa, senza il completamento delle opere nonché quanto derivante dal superamento dei termini realizzativi stabiliti;

- che l'impresa appaltatrice provveda al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, onde evitare che l'Amministrazione Comunale vi debba provvedere d'ufficio, addebitando all'impresa appaltatrice i relativi oneri e le relative spese;

6) di dare atto che, fatto salvo il risarcimento del maggior danno causato al Comune dall'inadempimento imputabile all'impresa (correlato anche al maggior costo dei materiali e delle lavorazioni necessari per completare l'opera con l'ausilio di altra impresa), è già ora quantificabile come certo il debito dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione per una somma non inferiore a complessivi € 443.213,49, misura quantificata dalla Direzione lavori nella comunicazione di contestazione degli addebiti -di cui all'art. 108, comma 3 del Dlgs 50/2016 come in precedenza indicata-, così composta:

Restituzione anticipazioni	195.712,88
Opere di adeguamento da realizzare	120.914,47
Importo per rimborso spese di progettazione	33.831,31
Penali maturate	92.754,83

7) di iniziare gli approfondimenti istruttori prodromici all'avvio dei procedimenti e delle azioni tese ad addebitare al richiamato appaltatore i maggiori costi ed oneri derivanti direttamente ed indirettamente dal suo inadempimento e dalla disposta risoluzione del contratto, riservandosi l'Amministrazione Comunale il recupero *pro quota* dell'anticipazione corrisposta, l'escussione della cauzione definitiva sul contratto (polizza n. 1773311, del 17/05/2021 emessa da Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A) e della garanzia fideiussoria per l'anticipazione (polizza n. FL2101185 del 08/06/2021 emessa da

CONFIDI FINLABOR), ed altresì ogni azione restitutoria e risarcitoria in caso di incapacienza di dette garanzie rispetto ai danni che saranno accertati;

- 8) di comunicare all'ANAC l'avvenuta risoluzione contrattuale;
- 9) di trasmettere, inoltre, la presente determinazione all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
- 10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Angelo Giuseppe Venturini

Atto firmato digitalmente